

PRINCIPI DI SICUREZZA SUL LAVORO

Manuale introduttivo ad uso dei lavoratori



PRINCIPI DI SICUREZZA SUL LAVORO - Manuale introduttivo ad uso dei lavoratori

Testi a cura di EBAT Ente Bilaterale Artigianato Trentino, OSA Organismo Sicurezza Artigianato

Disegni di Stefano Rossi

© EBAT - Tutti i diritti sono riservati, è vietata la riproduzione anche parziale.

Ottava ristampa marzo 2019 - Aggiornato nel mese di luglio 2022

Stampato dalla Tipolitografia "La Reclame" - Trento

“Le buone leggi nascono dai cattivi costumi.”

(Macrobio)

Introduzione

Il posto di lavoro è il luogo in cui convergono molteplici disfunzioni prodotte a monte, l'infortunio sul lavoro o i rischi di infortunio sono indici di disfunzioni rilevatrici di punti deboli nella gestione e nell'organizzazione dell'impresa.

Un miglioramento della sicurezza e della salute nell'impresa si traduce generalmente in un miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro, della qualità delle prestazioni fornite e della soddisfazione del cliente. Oggi la qualità in azienda vuol dire tutelare anche la salute e la sicurezza dei lavoratori ed è bene ricordare che "un rischio non scoperto al momento opportuno implica un costo maggiore della sua prevenzione".

Il Legislatore ha definito gli argomenti e la durata della formazione che deve essere somministrata ai dipendenti nuovi assunti, questo è un importante passo avanti per riuscire a fornire a tutti le stesse conoscenze in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e cercare di garantire ai lavoratori le conoscenze minime per svolgere correttamente le mansioni che vengono loro affidati.

ALCUNE COSE CHE RIGUARDANO LA TUA SICUREZZA

In Italia la sicurezza e la tutela della salute sono un bene tutelato dalla Costituzione e da Leggi.

Alcuni concetti base:

- **Salute:** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- **Pericolo o fattore di rischio:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- **La situazione pericolosa:** quando sei esposto ad uno o più pericoli;
- **Rischio:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- **Incidente:** danno provocato alle cose che solo casualmente non ha provocato danni alla persona;
- **Infortunio:** danno fisico causato in maniera violenta in occasione di lavoro;
- **Malattia professionale:** Malattia contratta per cause lavorative derivate dalla esposizione a determinati fattori di rischio;
- **Prevenzione:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

A regolare la tutela e la sicurezza sul lavoro intervengono numerose leggi ricordiamocelo:

- Prima di tutto la nostra **Costituzione** stabilisce che la salute è un bene tutelato;
- Il **Codice Penale** (ricorda che tutti i reati inerenti la sicurezza sul lavoro sono di tipo penale) e il **Codice Civile** (in particolare l'articolo 2087) il datore di lavoro deve adottare tutte le cautele possibili per garantire la sicurezza dei lavoratori;

- **Legge 300/70** Statuto dei Lavoratori;
- **Legge 1124/65** istituzione dell'INAIL (prevede la istituzione dei dipartimenti per la prevenzione ;
- **Legge 833/78** riforma sanitaria;
- **Decreto Legislativo 334/99** Rischio chimico sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Sostituisce il DPR 175/1988 (legge Seveso);
- **D.M. 10 marzo 1998** normativa antincendio;
- **Decreto Legislativo 38/2000:** Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999;
- **Decreto Legislativo 151/2001** : Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge n.53/2000;
- **Il Decreto legislativo 81/2008** "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro" che con le modifiche apportate dalla legge 106/2009 è l'attuale punto di riferimento sulla tutela della tua salute e sicurezza sul lavoro.



LE COSE CHE DEVI SAPERE

I TUOI DIRITTI, se sai, puoi prevenire.

Chiedi al tuo datore di lavoro:

- informazioni sui rischi generici presenti nella tua azienda;
- informazioni sui rischi legati alla tua specifica mansione;
- informazioni sui pericoli connessi all'uso delle sostanze nocive;
- informazioni sulle misure tecniche e organizzative di prevenzione adottate;
- informazioni sulle procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione;
- di essere formato rispetto ai rischi della tua mansione;
- di essere addestrato.

Devi sapere:

- chi è il responsabile per l'azienda del Servizio di prevenzione: nelle piccole imprese può essere lo stesso datore di lavoro;
- chi è il medico dell'azienda (cosiddetto "medico competente") per poterlo contattare;
- chi sono i soggetti incaricati della lotta antincendio, primo soccorso e della gestione dell'emergenza.

Hai diritto a essere formato, informato e addestrato quando sei stato assunto, quando cambi mansione o quando cambi tipologia di lavoro

I TUOI OBBLIGHI

ART. 20 D. Lgs. 81/2008

Ogni lavoratore **DEVE** prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti della sua azione o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Anche tu devi perciò:

- osservare le disposizioni e le istruzioni che ti sono state impartite;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai suoi incaricati le deficienze delle attrezzature e dei dispositivi di protezione nonché eventuali condizioni di pericolo di cui vieni a conoscenza, adoperandoti direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle tue competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli.

Rimuovere, danneggiare o manomettere le protezioni delle macchine o delle attrezzature costituisce reato penale

Quindi hai l'obbligo di:

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di tua iniziativa operazioni o manovre non di tua competenza o rischiose;
- non assumere cibo o bevande e non fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o infettanti;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- partecipare ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati (ad esempio per l'uso corretto delle attrezzature o dei dispositivi individuali di protezione);
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la sicurezza e la salute.



Il mancato rispetto di alcuni obblighi e' sanzionato penalmente (fino a 600,00 euro e un mese di arresto).

QUANDO SI VERIFICA UN INFORTUNIO SUL LAVORO

Il datore di lavoro deve garantire che sia fatto tutto quello che la normativa impone e l'esperienza e la tecnica suggeriscono per evitare gli Infortuni (art. 2087 Codice Civile).

Se un infortunio si dovesse verificare è importante provvedere a:

- allertare immediatamente la squadra di primo soccorso;
- in attesa del suo arrivo prestare le prime immediate cure ai lavoratori colpiti;
- saranno poi gli addetti al primo soccorso a:
 - utilizzare i mezzi sanitari che gli sono stati messi a disposizione;
 - se necessario, chiamare l'autoambulanza;
- tu devi informare immediatamente il datore di lavoro, anche se l'infortunio è di lieve entità;
- tu devi anche collaborare con il datore di lavoro per svolgere l'analisi delle possibili cause dell'infortunio, per approntare le misure di prevenzione necessarie affinché non si ripeta.
L'analisi dovrebbe essere fatta anche se si è trattato di uno o più infortuni lievi o se, per puro caso, non si è fatto male nessuno.

Il lavoratore che subisce o accidentalmente provoca un infortunio può esserne sanzionato per il mancato rispetto delle disposizioni date sulla base delle norme disciplinari previste dal CCNL.

In caso di infortunio, oltre a tutta l'assistenza sanitaria necessaria a reintegrare la salute, hai diritto all'indennizzo assicurativo da parte dell'INAIL e all'assistenza di un Ente di Patronato.



In caso di infortunio ricordati di avvisare subito il tuo superiore, ricordati che hai diritto a farti assistere da uno dei patronati sindacali.

NEI LUOGHI DI LAVORO SI POSSONO CONTRARRE MALATTIE PROFESSIONALI.

Il lavoro può essere causa anche di malattie.

- Si parla allora di malattie professionali, come per esempio:
l'ipoacusia (diminuzione della capacità uditiva fino alla sordità dovuta al rumore),
- la silicosi (malattia ai polmoni dovuta alla polvere di silice),
- certe malattie della pelle dovute al contatto con sostanze irritanti.

Il medico competente a seguito della sorveglianza sanitaria, deve comunicare al lavoratore il sospetto di malattie professionali.

**Malattie professionali sono di due tipi:
la prima di certa origine lavorativa (tabellata)
la seconda la cui origine lavorativa deve
essere provata dai lavoratori (non tabellata).**

Per le malattie professionali, accertate o sospette, il datore di lavoro è tenuto alla denuncia all'INAIL, che deve essere fatta entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ne ha avuto notizia.

Nel documento di valutazione dei rischi devono essere evidenziati i rischi che possono causare danni alla salute.

Anche in caso di malattia professionale hai diritto all'indennizzo dell'INAIL e all'assistenza di un Ente di Patronato.

In caso di Malattia professionale ricordati che hai diritto a farti assistere da uno dei patronati sindacali.

ALCUNI CONCETTI CHIAVE

Pericoli e rischi sono due cose diverse:

- **PERICOLO**

è la potenzialità di una determinata entità (processo produttivo, macchina, sostanza, etc ...) di causare danni;

- **RISCHIO**

è la probabilità che si verifichino eventi che producano danni a persone o cose.

Tutto in azienda è fonte di pericolo; ti puoi far male con ogni cosa.

Le regole in azienda,
i cartelli,
le procedure,
le prescrizioni
vanno rispettate.
NON SONO LI PER CASO



***HO SEMPRE FATTO COSI'
E NON E' MAI SUCCESSO NULLA.***

***Se non rispetti i cartelli e le procedure per la sicurezza
e non ti sei mai fatto male, sei come uno di quei numeri
del lotto ritardatari. Per loro è certo che prima o
poi escono, per te è certo che...***

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il primo dovere del datore di lavoro è:

- **effettuare la valutazione dei rischi:** cioè verificare quali rischi per la salute e sicurezza esistono nell'attività aziendale;
- **attuare le misure di prevenzione e di protezione** per eliminare i rischi alla fonte o, quando questo non sia tecnicamente possibile, a ridurli al minimo.

Nelle aziende il datore di lavoro deve provvedere alla stesura di un documento che contenga:

- la relazione sulla valutazione di tutti i rischi ;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione ;
- il programma delle misure opportune per garantire un miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare;
- il nominativo del RSPP, del RLS o RLST e del medico competente;
- l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

Il datore di lavoro deve **INFORMARE I LAVORATORI** sui contenuti essenziali del documento di valutazione dei rischi e deve garantire l'informazione e la formazione.

In qualità di lavoratore hai il diritto a prendere visione della parte del documento di valutazione dei rischi che riguarda la tua mansione

I PRINCIPALI RISCHI LAVORATIVI

In tutti i luoghi di lavoro, come nella nostra vita quotidiana, sono presenti una serie di rischi tra i quali:

- le strutture degli ambienti di lavoro;
- le polveri;
- il rischio da agenti chimici;
- la movimentazione manuale dei carichi;
- la movimentazione meccanica dei carichi (carroponte, muletti, sollevatori, ecc.);
- Il lavoro al video terminale;
- le macchine;
- il microclima;
- il rischio elettrico;
- il rumore;
- le vibrazioni;
- l'incendio e l'esplosione;
- lo stress correlato al lavoro.

IL TUO LUOGO DI LAVORO RISCHI E PREVENZIONE

Il luogo di lavoro è un luogo dove vi possono essere molteplici fattori di rischio. Nella analisi che il Datore di Lavoro deve fare dovrà tenere conto:

- la struttura dei locali;
- la tipologia delle operazioni che si svolgono;
- la disposizione e l'organizzazione del lavoro (persone, veicoli e materiali)

i danni che possono comportare sono dovuti principalmente a:

- **rischi di tipo ambientale:**

- microclima;
- aerazione;
- illuminazione

- **rischi ergonomici** (postazione di lavoro inadeguata, scomoda, faticosa, fissa per tempi prolungati, ecc.).

- **rischi conseguenti alla struttura dei locali:**

- presenza di scale;
- soppalchi;
- pavimenti;
- dislivelli

- **rischio derivante dalla organizzazione del lavoro** (rischi stress lavoro correlati).

Deve essere garantita:

- la pulizia e la corretta manutenzione dei luoghi di lavoro;
- la protezione dei luoghi pericolosi (soppalchi, scale, ecc.).



Devono essere inoltre garantiti:

- una sufficiente illuminazione sia naturale che artificiale;
- una adeguata areazione dei locali che consenta il ricambio di aria;
- un clima adeguato alle tipologie di lavoro, una corretta acustica.



Gli edifici devono essere idonei per l'utilizzo cui saranno destinati.

Vanno realizzati in maniera razionale e sicura riducendo al minimo le interferenze pericolose (ad es. contemporaneo passaggio di pedoni e mezzi di trasporto), vanno adeguatamente segnalati i luoghi sicuri e devono essere permanentemente tenute sgombrare le vie di fuga.



I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

I D.P.I. sono attrezzature destinate ad essere indossate dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi per la sua sicurezza e salute. Devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, oppure da misure e metodi riorganizzativi del lavoro.

I DPI devono essere scelti in base allo specifico rischio a cui è esposto il lavoratore e che non può essere evitato con altri mezzi. I DPI devono essere adeguati ai rischi da prevenire e non costituire di per sé causa di nuovi rischi.

I DPI devono rispondere anche al principio della ergonomia, devono quindi adattarsi alla tua persona.

Se permangono dei rischi, nonostante tutte le misure di prevenzione possibili, tecniche e organizzative, il datore di lavoro deve fornire dei dispositivi di protezione individuale (DPI) come per esempio:


- guanti,
- scarpe di sicurezza,
- occhiali,
- maschere,
- elmetti,
- tappi, cuffie o caschi
- grembiuli,
- cinture di sicurezza,
- indumenti protettivi contro le intemperie ecc.

L'addestramento è indispensabile per ogni DPI destinato a salvaguardare dal rischio di morte o di lesioni gravi e per i dispositivi di protezione dell'udito.

Ogni DPI è destinato ad un uso personale, in caso contrario ciò non deve creare problemi igienici.

Riguardo i DPI hai anche precisi doveri:

- hai l'obbligo di sottoporli all'eventuale addestramento per imparare ad usarli;
- devi sempre utilizzare i DPI a tua disposizione osservando le istruzioni ricevute;
- devi averne cura, non devi manometterli né modificarli;
- hai l'obbligo di segnalarne qualsiasi difetto o inconveniente.



Verifica che i DPI riportino la marcatura europea di conformità "CE" e siano sempre efficienti.

Il datore di lavoro deve fornirti chiare informazioni sui DPI, sulle loro caratteristiche di protezione e sul loro corretto utilizzo, ricorrendo, se necessario, ad uno specifico addestramento.

USARE BENE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il DPI deve essere specifico per il singolo rischio. E' fondamentale conoscere le informazioni e caratteristiche di protezione del DPI.

Per esempio:

- se ci sono vapori di solventi, la mascherina di carta non basta. Ci vuole una maschera a tenuta con un filtro adatto a fermare quei solventi; inoltre il filtro deve essere sostituito periodicamente;
- se c'è rumore, il DPI deve essere scelto in rapporto all'intensità del rumore presente nel luogo di lavoro. Non sempre i tappi o gli inserti sono sufficienti, può risultare necessaria la cuffia, come per esempio nel caso di lavoro con il martello pneumatico.

I DPI non possono essere forniti in alternativa all'eliminazione del rischio: le misure di protezione collettive vanno sempre privilegiate su quelle individuali



L'uso dei dpi quando previsto dal datore di lavoro e' sempre obbligatorio, l'esonero dal loro utilizzo comporta la inidoneita' alla mansione.

DEVI CONOSCERE LA SEGNALETICA

A cosa serve e come è fatta la segnaletica?

Quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure organizzative, il datore di lavoro deve far ricorso a segnaletica di sicurezza per vietare comportamenti pericolosi, prescrivere comportamenti necessari, fornire indicazioni di soccorso e salvataggio e di prevenzione.

LA SEGNALETICA NON SOSTITUISCE IN NESSUN CASO LE MISURE DI PROTEZIONE.

Gli scopi della segnaletica di sicurezza sono pertanto i seguenti:

- Vietare comportamenti pericolosi;
- Avvertire di rischi o pericoli;
- Fornire indicazioni per la sicurezza o il soccorso;
- Prescrivere comportamenti sicuri;
- Indicare ulteriori elementi di prevenzione.

L'obiettivo generale della segnaletica é fornire una indicazione o una prescrizione utilizzando una serie di strumenti: colori, forme ed immagini.

I COLORI DELLA SICUREZZA



Divieto
Pericolo
Allarme incendio



Avvertimento
Attenzione



Salvataggio
Soccorso
Sicurezza



Prescrizione
Obbligo

LE FORME DELLA SICUREZZA

 **Segnale di divieto:** vieta un comportamento che può causare un pericolo.
Forma rotonda: pittogramma nero su fondo bianco: bordo e banda rossi.

 **Segnale di obbligo:** indica un determinato comportamento.
Forma rotonda: pittogramma bianco su fondo azzurro.

 **Segnale di pericolo:** avverte di un rischio o pericolo.
Forma triangolare: pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero.

 **Cartelli per attrezzature antincendio.** Sono cartelli che forniscono indicazioni relative all'ubicazione delle attrezzature intrinseche. Forma quadrata o rettangolare pittogramma bianco su fondo rosso.

 **Segnale di emergenza** (soccorso/salvataggio). È un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.
Forma quadrata o rettangolare: pittogramma bianco su fondo verde.

DIRITTI / DOVERI: LA SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria consiste nel controllo individuale della salute dei lavoratori e ha lo scopo di:

- accertare preventivamente l'assenza di controindicazioni al lavoro;
- diagnosticare il più precocemente possibile conseguenze dannose per la salute causate dal lavoro;
- giudicare l'idoneità alla mansione specifica.

La sorveglianza sanitaria è affidata al medico dell'azienda (cosiddetto "medico competente"), che può essere dipendente o consulente del datore di lavoro.

L'opera del medico è obbligatoria se nel lavoro ci sono rischi per la salute tali da prevedere accertamenti medici preventivi e periodici (visite mediche ed esami specialistici), che sono interamente a carico del datore di lavoro.



COSA DEVE FARE IL MEDICO COMPETENTE

- deve spiegarti il significato degli esami cui ti sottopone e deve consegnarti copia dei risultati;
- riporta i dati delle visite in una cartella sanitaria che solo tu puoi vedere e di cui puoi richiedere copia;
- deve conoscere bene il tuo posto di lavoro, che deve visitare almeno 1 volta l'anno;
- deve collaborare con il datore di lavoro e con il RLST nell'individuazione dei rischi e nell'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- in occasione delle riunioni periodiche aziendali di prevenzione e protezione dai rischi, (obbligatorie nelle imprese con più di 15 lavoratori) deve comunicare agli RLST i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e spiegarne il significato.

Il datore di lavoro deve informare il medico sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva .

COS'È L'IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

Il medico competente, in base agli accertamenti sanitari, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica a cui è adibito il lavoratore. Può cioè dichiarare che il lavoratore è:


- idoneo
- temporaneamente non idoneo
- idoneo con prescrizioni (puoi svolgere la mansione solo usando certe precauzioni)
- permanentemente non idoneo

Il medico che esprime il giudizio di non idoneità deve informarne per iscritto il lavoratore e il datore di lavoro, di cui comunque deve essere comunicato solo il giudizio e non i motivi che lo hanno determinato.

SONO OBBLIGATORI ANCHE ACCERTAMENTI PER VERIFICARE LA TOSSICODIPENDENZA E LA DIPENDENZA DA ALCOL

Al test di accertamento per la tossicodipendenza sono interessati tutti i lavoratori le cui mansioni presentano rischi particolari (es. autisti, mulettisti, lavori in quota, lavorazioni particolarmente rischiose, ecc)

- Il test può essere fatto con un preavviso di massimo 24 ore
- consiste con visita medica e esame delle urine
- se l'esito è positivo puoi essere sospeso dalla tua mansione e contemporaneamente si avvia una procedura con il SERT (servizio recupero tossicodipendenze)



Ricordati che hai 30 giorni di tempo per ricorrere verso il giudizio di inidoneità e che puoi farti assistere da un medico di tua fiducia anche rivolgendoti a un patronato del sindacato

LE CONSEGUENZE IN CASO DI POSITIVITÀ.

Il datore di lavoro dopo aver ricevuto comunicazione del medico della non idoneità temporanea del lavoratore perché risultato positivo agli accertamenti ha due possibilità:

- esonerare il lavoratore dalla mansione cui è assegnato e se possibile, adibirlo ad un altro incarico; .
- se non vi sono altre alternative, procedere alla sua sospensione temporanea dal lavoro, senza retribuzione;
- il lavoratore che invece è dichiarato "permanentemente non idoneo" a svolgere la propria mansione corre inoltre il rischio di essere licenziato per "giustificato motivo" se non ci sono le condizioni per continuare a lavorare nella stessa azienda.



***L'uso di alcol e droghe nei luoghi di lavoro è vietato.
Il tasso alcoolimetrico è uguale a zero.
Il preavviso di visita è al massimo di 24 ore.
Se fumi uno "spinello" ricordati che potrai risultare
positivo al test anche dopo 30 giorni.***

LE SITUAZIONI DI EMERGENZA

Il datore di lavoro deve predisporre le misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori nelle situazioni di emergenza, in caso di incendio o di pericolo grave, dovuto sia agli impianti, alle sostanze pericolose che a cause naturali, come terremoti, alluvioni ecc.

In particolare, il datore di lavoro deve:

- **prendere provvedimenti** affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave e immediato, cessare la loro attività e mettersi al sicuro;
- **designare i lavoratori** (che non possono rifiutarsi senza un serio motivo), per attuare le misure di pronto soccorso, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, fornendo loro le attrezzature adeguate;
- mettere in condizione ogni lavoratore di attuare comunque le misure di emergenza;
- provvedere affinché in azienda siano sempre disponibili i mezzi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.



Come comportarti per prevenire situazioni di emergenza

- Non devono essere abbandonati materiali combustibili (legno, carta, stracci, spazzatura, ecc.) liquidi infiammabili (solventi, benzina, vernici, oli, ecc.) o sostanze tra loro incompatibili;
- le vie di fuga devono essere sempre libere, gli estintori devono essere carichi, visibili e facilmente raggiungibili;
- in caso di lavori pericolosi, devono essere sempre disponibili le attrezzature di soccorso e tutti i lavoratori devono essere informati ed addestrati sui comportamenti da tenere.




Il lavoratore che in caso di pericolo grave e immediato prende misure per evitarlo o si allontana dal posto di lavoro non può subire alcun provvedimento disciplinare. E' opportuno – se la cosa succedesse – informare in primo luogo il datore di lavoro e l'OSA o il proprio RLST

IL RUMORE

Il rumore è una variazione di pressione in aria rilevabile dall'orecchio umano. Il fenomeno fisico è lo stesso del suono ma definiamo rumore ciò che ci risulta sgradevole. Il numero di oscillazioni della pressione al secondo viene chiamata frequenza si misura in cicli al secondo o Hertz (Hz).

L'unità di misura dell'intensità del rumore è il decibel (dB) basata su scala logaritmica: ad ogni aumento di 3 dB corrisponde un raddoppio dell'intensità del rumore.

Se noi abbiamo due sorgenti di rumore vicine, ognuna delle quali ha una potenza sonora di 105 dB, il risultato che noi registriamo è di una emissione sonora di intensità pari a 108 dB e non 210 come sarebbe nel caso di una unità di misura lineare.



L'apparecchio che si usa per misurare l'intensità del rumore si chiama fonometro. L'orecchio umano è più sensibile a certe frequenze sonore e il fonometro esegue automaticamente una correzione reimpostata (filtro A) che tiene conto di ciò: è per questo che l'intensità viene in genere espressa in dB(A).

Una macchina utensile ha una emissione sonora variabile nell'intensità (più alta nella lavorazione del pezzo, più bassa quando gira a vuoto): il livello equivalente (Leq) viene utilizzato per esprimere l'intensità media del rumore emesso da quella sorgente e viene parimenti misurato in dBA.

Ciò che interessa di più il datore di lavoro, il RSPP e i lavoratori è il Lex8h (sempre espresso in dBA) che rappresenta l'esposizione individuale rapportata a 8 ore giornaliere. E' rispetto a questo parametro che scattano gli obblighi per il datore di lavoro nei confronti dei dipendenti.

Ad esempio :

Lex8h superiore a 80 dBA: il Ddl deve fare informazione e formazione sui rischi da rumore e fornire, su richiesta, i DPI ai lavoratori.
Lex8h superiore a 85 dBA: il Ddl deve far sottoporre a visita medica i lavoratori e assicurarsi che i DPI siano utilizzati.

IL RUMORE: COSA PROVOCA

L'esposizione a rumore, specialmente se continuativa, provoca la diminuzione dell'udito (ipoacusia), fino alla sordità (effetto irreversibile).

Un primo segnale dell'ipoacusia può essere la difficoltà a comprendere ciò che ci sta dicendo qualcuno quando altri stanno parlando tra loro (lo possiamo anche scoprire durante una cena con amici. ...).

Altri effetti sono lo stress e l'aumento della pressione arteriosa. Le macchine di nuova costruzione devono essere corredate, a cura del fabbricante, di un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questo comporta.

All'atto dell'acquisto di nuove macchine, il datore di lavoro deve indirizzarsi verso quelle che, a parità di ogni altra condizione, producono il minore livello di rumore.

IL RUMORE: LA PREVENZIONE

Se non sono tecnicamente possibili adeguate misure di riduzione del rumore quali la scelta del tipo di utensili, la selezione del numero di giri in rapporto alle condizioni di lavorazione e/o di protezione ambientale dal rumore (come, ad esempio l'isolamento delle lavorazioni ecc.), il datore di lavoro deve fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) per l'udito o "otoprotettori", come cuffie o tappi per le orecchie.

Se i livelli di esposizione quotidiana sono superiori a 80 dB(A) su tua richiesta il datore di lavoro deve fornire i DPI.

Per valori superiori a 85 dB(A) l'uso dei DPI è obbligatorio.

Se lavori ad un'esposizione quotidiana personale superiore a 85 dB(A), sei obbligatoriamente sottoposto a controlli medici preventivi e periodici.

LE VIBRAZIONI: RISCHIO, DANNO, PREVENZIONE

Rischio:

- Se nel tuo lavoro usi utensili portatili (ad es. trapani, avvitatori, levigatrici, ecc.), o manovri macchine operatrici o di trasporto (es. il "muletto") è possibile che tu sia esposto a vibrazioni dannose per l'organismo, a carico degli arti superiori nel primo caso (HAV), al corpo intero nel secondo (WBV).

Danno:

- al sistema mano-braccio (HAV);
- disturbi neurologici, vascolari e osteoarticolari (formicolii continui, alterazioni della sensibilità, pallore/rossore della dita, deficit della presa, artrosi del gomito o della spalla);
- al corpo intero (WBV);
- alterazioni e danni da sovraccarico della colonna vertebrale (artrosi, ernie).

In ogni caso il danno dipende dal livello e dal tempo di esposizione alle vibrazioni.

Prevenzione:

- Le misure di prevenzione devono tendere a ridurre le vibrazioni intervenendo, direttamente, a cura del loro produttore, sulla progettazione, oppure in seguito sull'installazione e manutenzione delle macchine e/o attrezzi ed infine, successivamente sui lavoratori;
- l'uso di DPI (ad es. guanti antivibranti) non è così efficace come avviene per altri rischi (es. il rumore). La diminuzione dell'esposizione e, conseguentemente, del rischio sarà in questo caso legata alla riduzione del tempo di utilizzo delle macchine e attrezzature che generano vibrazioni.



RISCHIO CHIMICO

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI:

Durante il lavoro i lavoratori possono essere esposti a sostanze e preparati pericolosi. Questo può avvenire in modo accidentale oppure in modo continuativo, ad esempio per la particolare lavorazione svolta dell'Impresa.

I rischi derivano dalle proprietà dei prodotti usati e/o dalla loro combinazione:

- **Infiammabilità:**

- Le sostanze possono incendiarsi in presenza di un comburente e di un innesco;

- **Reattività:**

- La sostanza, se a contatto con altre, può reagire dando luogo a calore e a prodotti che possono essere pericolosi (tossici o infiammabili);

- **Tossicità:**

- una sostanza può provocare lesioni acute o croniche e anche letali in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo;

- **Corrosività:**

- una sostanza può esercitare un'azione distruttiva su tessuti vivi o sui materiali con cui viene a contatto.

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI: DANNI ALLA SALUTE

Le sostanze tossico nocive possono entrare nel nostro corpo per:

- via cutanea
- via respiratoria
- via digestiva

Le conseguenze possono essere:

- intossicazione acuta: tipico di una esposizione di breve durata con assorbimento rapido della sostanza tossica o nociva (infortunio). In questo caso gli effetti sono immediati;
- intossicazione cronica: é conseguente ad una esposizione anche a dosi non particolarmente elevate ma per lunghi periodi. In questo caso gli effetti sono tardivi e si possono manifestare dopo qualche giorno fino a diverse decine di anni.

Per questa ragioni le disposizioni legislative stabiliscono i valori delle concentrazioni di polveri, fumi, nebbie, vapori e gas, che non devono essere superate nell'ambiente di lavoro (identificate dalla sigla VLE Valori Limite di Esposizione o TLV Threshold Limit Value nell'accezione anglosassone). Per maggiore tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, è opportuno che in un ambiente di lavoro le concentrazioni di sostanze pericolose per la salute non siano troppo vicine ai limiti massimi di legge.



LA SCHEDA DI SICUREZZA:

una informazione più approfondita su come manipolare i prodotti pericolosi è fornita dalla Scheda dei dati di sicurezza, redatta dal fabbricante (da non confondere con la scheda tecnica del prodotto che illustra le sue caratteristiche di uso e di resa). In base alle informazioni riportate sulla Scheda dei dati di sicurezza, l'utilizzatore professionale è in grado di prendere le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

Chiedi le informazioni sulla scheda di sicurezza dei prodotti che usi.

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI: LA PREVENZIONE

I metodi per il controllo dei rischi devono essere adeguati alla situazione che si viene complessivamente a determinare nelle singole lavorazioni e nel complesso dell'attività produttiva.

Sono compiti del Datore di Lavoro:

- controllare che tutti i recipienti contenenti prodotti pericolosi siano regolarmente etichettati;
- sostituire i prodotti nocivi con prodotti meno nocivi (ad es. utilizzare vernici all'acqua anziché solvente);
- limitare il numero delle persone esposte;
- predisporre i mezzi di protezione collettiva (separazione delle lavorazioni pericolose, aspirazioni localizzate sui punti di emissione delle sostanze pericolose, ricambio meccanico dell'aria, installazione di dispositivi di rilevamento della presenza e concentrazione di composti pericolosi);
- fornire ai lavoratori e far utilizzare i dispositivi di protezione individuale;
- vietare il travaso di prodotti pericolosi in contenitori diversi dagli originali e privi di etichetta;
- informare i lavoratori sui rischi specifici conseguenti all'uso dei prodotti pericolosi presenti in Azienda

Non usare mai contenitori diversi dagli originali e privi di etichetta, potrebbero essere causa di infortuni anche gravi.

RISCHIO MICROCLIMA

Il microclima è l'insieme dei fattori (es. temperatura, umidità, velocità dell'aria) che regolano le condizioni climatiche di un ambiente chiuso come ad esempio un ambiente di lavoro.

- Considerando che la maggior parte della popolazione urbana trascorre il 75-80% del tempo all'interno di edifici chiusi, è facilmente intuibile quale importanza rivesta la qualità del microclima per il benessere dell'uomo;
- l'organismo umano deve mantenere sempre una costanza termica; variazioni della temperatura oltre i normali limiti determinano sofferenze delle principali funzioni fisiologiche con ripercussioni più o meno gravi sulle capacità lavorative e, in condizioni estreme, può causare manifestazioni patologiche;
- il corpo umano deve inoltre difendersi dal calore assunto dall'ambiente, o dal calore emanato per radiazione da oggetti con temperatura superiore alla propria (masse più calde, sole, suolo riscaldato, ecc.). E' chiaro quindi che la temperatura dell'aria e la presenza di masse radianti rivestono grande importanza nella valutazione del microclima.

Microclima in ambienti moderati:

- Gli ambienti moderati sono quelli caratterizzati innanzitutto dal fatto che impongono un moderato grado di intervento alla termoregolazione corporea e che vi risulta facilmente realizzata la condizione di omeotermia (equilibrio termico tra corpo e ambiente) del soggetto.

Microclima in ambienti caldi:

- Gli ambienti caldi sono caratterizzati da un notevole intervento del sistema di termoregolazione umano al fine di diminuire l'accumulo di calore nel corpo;
- le caratteristiche degli ambienti caldi sono (negli ambienti di lavoro);
- valori elevati di temperatura in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta e del vestiario indossato dagli operatori;
- possibili alti valori di umidità relativa dell'aria e richiedenti un considerevole scambio termico per sudorazione al fine di conservare l'omeotermia;
- variabilità della temperatura e dell'umidità da postazione a postazione di lavoro;
- disuniformità del livello di impegno fisico richiesto e del vestiario indossato dagli operatori.

INDICI

Per una valutazione dei parametri microclimatici, la sensazione soggettiva di benessere non dipende da uno solo dei relativi fattori ambientali (temperatura, umidità, velocità dell'aria ecc.), bensì dalla loro combinazione. Per esprimere questo concetto, sono stati quindi studiati vari indici microclimatici.

Gli indici più importanti, noti come indici di Fanger, sono:

- PMV (predicted mean vote): esprime un voto medio previsto per la sensazione di benessere termico;
- PPD (predicted percentage of dissatisfied): è la percentuale prevista delle persone insoddisfatte.

Obblighi

- Non esistono al momento attuale delle norme precise che prevedano dei limiti fissi, salvo che per alcune lavorazioni particolari; viene sempre prospettata la necessità generica di assicurare ai lavoratori un certo benessere termico anche in funzione del lavoro svolto;
- In molti articoli di varie leggi e decreti vengono comunque date delle indicazioni circa le caratteristiche del microclima negli ambienti di lavoro.



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

ATTENTO ALLA TUA SCHIENA!

Per Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico.

Lo sforzo muscolare richiesto dalla Movimentazione Manuale determina un aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio e, nel tempo, incide negativamente sulle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale.

Quando si solleva, depone, spinge, tira, porta o sposta un carico, si corre il rischio di subire lesioni all'apparato muscolare e scheletrico e, in particolare, al tratto dorso lombare della colonna vertebrale.

- Per questo bisogna evitare la movimentazione manuale dei carichi ricorrendo il più possibile all'uso di attrezzature meccaniche;
- Se ciò non fosse possibile; si devono adottare misure organizzative e mezzi appropriati per ridurre i rischi che la movimentazione comporta.

Per evitare danni alla colonna, si deve evitare di:

- prelevare o depositare oggetti sopra l'altezza delle spalle;
- fare torsioni con il tronco;
- afferrare il carico con le mani a più di 40 cm dall'asse del corpo.

PRIMA DI SOLLEVARE UN CARICO, È NECESSARIO PIANIFICARE E PREPARARE L'OPERAZIONE.

Devi innanzitutto:

- sapere di preciso dove devi portarlo;
- accertarti che il percorso e la destinazione siano liberi da ostacoli;
- conoscere il peso ed il contenuto del carico;
- sapere quali sono i punti di presa;
- controllare che i punti di presa non siano bagnati, scivolosi o deteriorati;
- concordare preventivamente le modalità del trasporto qualora il lavoro sia seguito in coppia.

Quando sollevi un carico:

- posiziona i piedi accanto al carico, piegando il tronco sopra l'oggetto da trasportare (se ciò non fosse possibile, tenere il corpo molto vicino al carico può evitare rischi di lesioni alla schiena);
- utilizza la muscolatura delle gambe per sollevare il carico;
- tieni la schiena ben eretta;
- trasporta il carico con le braccia distese verso il basso.



È importante che:

- queste operazioni siano svolte sfruttando il peso del corpo;
- avere un appoggio sicuro a terra per potersi piegare in avanti o all'indietro con il corpo;
- non ruotare o piegare la schiena;
- i mezzi per il trasporto manuale (ad es. i carrelli) siano dotati di maniglie/impugnature, per consentire all'operatore di esercitare una forza con le mani. La maniglia deve trovarsi a metà altezza tra le spalle e le anche, in modo che l'operatore possa spingere o tirare il carico mantenendo una posizione ergonomicamente corretta;
- i sistemi di movimentazione siano sottoposti a regolare manutenzione;
- i pavimenti siano lisci, omogenei e puliti.



LAVORARE CON LE MACCHINE

Nel libretto di istruzione ed uso ci sono tutte le informazioni per lavorare in sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza delle macchine e i lavoratori contribuiscono a mantenerla. Se pensi che un'operazione possa essere pericolosa avverti subito il preposto o il capo reparto o il datore di lavoro.

LE MACCHINE DEVONO INFATTI ESSERE PROTETTE IN UNO DI QUESTI MODI:

- A) **con ripari** (fissi mobili regolabili o interbloccati a seconda delle diverse funzioni che devono assolvere);
- B) **con dispositivi di sicurezza**
 - interblocco;
 - comando a due mani;
 - dispositivi sensibili (barriere immateriali o fotocellule; tappeti sensibili);
- C) **con strutture di protezione** (segregazioni).

Per valutare la sicurezza di una macchina puoi verificare se, con una o più delle protezioni citate nei punti A • B • C, sono stati eliminati i pericoli rappresentati da:

- organi lavoratori;
- elementi mobili;
- organi di trasmissione del moto;
- possibilità di proiezione di materiali.

Se vi sono pericoli, vi è stata una manomissione della macchina.

Altri quattro elementi da considerare sono:

- 1) impianto elettrico di bordo macchina;
- 2) dispositivi di comando;
- 3) visibilità della zona operativa;
- 4) stabilità della macchina.

Per questi aspetti, la sicurezza é garantita dal costruttore e dal corretto posizionamento della macchina.

Altri elementi che il datore di lavoro deve garantire e di cui i lavoratori devono fare buon uso:

- ausili per lavorare (es. spingitoi per le macchine del legno o “gancio” per i trucioli di metallo);
- istruzioni operative per il lavoratore.



Ogni volta che sono utilizzate (es per trasporto, installazione, manutenzione, pulizia spostamenti), le macchine e le attrezzature devono essere sempre sicure.

IL RISCHIO ELETTRICO

L'elettricità è un nemico invisibile. Non si deve mai sottovalutare il rischio di prendere una scarica elettrica, che può essere anche mortale.

Vanno perciò sempre seguite scrupolosamente le norme di sicurezza in proposito, adottando tutti gli accorgimenti ed i mezzi di protezione richiesti, seguendo le disposizioni impartite dai superiori.

Le conseguenze del contatto con strutture sotto tensione possono essere:

- la contrazione muscolare di tipo tetanico;
- l'eccitazione motoria;
- l'arresto cardiaco;
- le ustioni.



Gli interventi sui quadri elettrici, sulle macchine e sui cavi elettrici devono essere eseguiti solamente da persone qualificate e formate.

PES : persona esperta; PAV persona avvisata.

Attività di prevenzione

- non porre liquidi sopra o in prossimità di apparecchi elettrici;
- non adoperare acqua per spegnere incendi di natura elettrica;
- non toccare impianti elettrici con mani bagnate o sudate;
- non impedire la ventilazione di un apparecchio elettrico e non esporlo a raggi solari diretti;
- non posare conduttori elettrici in zone di passaggio (se non è possibile vanno protetti con canali ne per evitare calpestamenti o inciampi);
- utilizzare una presa specifica per ogni apparecchio elettrico e se possibile evitare l'uso di prolunghe;
- se il lavoro provoca l'intervento degli interruttori di protezione, l'evento va segnalato al superiore indicando i carichi che venivano utilizzati (es. macchine e attrezzature che si stavano utilizzando).

Segnala immediatamente parti di apparecchiature elettriche logorate (spine, prese, collegamenti, adattatori).

Verifica che la manutenzione venga effettuata periodicamente e dopo che ne sia stata fatta richiesta.

In caso di utilizzo di "ciabatte" verifica che il carico elettrico sopportato sia compatibile con il circuito interessato. Stacca gli apparecchi elettrici solo impugnando la spina (non il cavo). Non utilizzare stufe a resistenza elettrica nei locali che sono a maggior rischio d'incendio.

SE QUALCUNO SUBISCE UNA FOLGORAZIONE:

interrompi la corrente agendo sull'interruttore o staccando la spina;

quando non sia possibile, devi allontanare l'infortunato dalle parti in tensione utilizzando aste o pedane isolanti o altri messi idonei;

nei luoghi deve essere sempre presente una persona che conosce le tecniche di primo soccorso.

LE POLVERI

DANNI CHE POSSONO CONSEGUIRNE

- Le polveri possono provocare irritazioni e allergie (sulla cute, sulle mucose oculari, nasali e respiratorie, con arrossamento, prurito, bronchite e asma).
- Alcune polveri hanno effetti cancerogeni sia a carico delle cavità nasali che a livello polmonare o colpire altri organi del nostro corpo. Tali effetti si possono presentare anche dopo molti anni dall'esposizione (ad es. cancro del nasofaringe per esposizione a polveri di legno duro).

PREVENZIONE

- Tutte le emissioni di polveri devono essere aspirate ed allontanate dall'ambiente di lavoro. Tutte le macchine e gli impianti che producono polveri devono essere dotati di dispositivi captazione e convogliamento collegati ad un sistema di aspirazione (autonomo o centralizzato) con successivo abbattimento per impedirne la diffusione nell'ambiente esterno.



Molte lavorazioni producono elevate quantità di polveri la cui pericolosità è in diretto rapporto non solo con le quantità in gioco, ma anche con la natura dei materiali in lavorazione.

RISCHIO INCENDIO

Le misure atte a prevenire e a estinguere gli incendi coinvolgono l'organizzazione del lavoro, i luoghi, le apparecchiature, gli impianti e le persone che devono utilizzare, in modo idoneo e al momento opportuno, i mezzi messi a disposizione. Inoltre, per tutelare l'incolumità di tutti i lavoratori, le disposizioni dovranno essere applicate da tutte le aziende, comprese quelle non soggette al controllo del Vigili del Fuoco (cioè prive di Certificato di Prevenzione Incendi - CPI).

IN CASO DI INCENDIO

A prescindere dalla causa che lo ha generato un incendio si estenderà in relazione a:

- quanto tardi sarà scoperto
- quanto tardi sarà attaccato

IN CASO DI UN PRINCIPIO DI INCENDIO:

- ***Allerta immediatamente il Responsabile del Servizio Evacuazione e Prevenzione Incendi;***
- ***dai l'allarme;***
- ***se ti è possibile e dopo esserti messo in sicurezza, prova a intervenire usando gli estintori a tua disposizione.***

É evidente quindi l'importanza del fattore tempo della rapidità di intervento. Se l'incendio è di piccole dimensioni potete agire subito, garantendo prioritariamente la vostra sicurezza e protezione, utilizzando gli estintori a disposizione.

ECCO ALCUNE INDICAZIONI UTILI:

- è importante ricordare sempre che un incendio si sviluppa se vi è la concomitanza di tre cose;
- combustibile, comburente (ossigeno), temperatura sufficiente.

Per spegnere un incendio quindi i metodi sono i seguenti:

- eliminare il combustibile (per esempio chiudere l'erogazione di gas se questo si incendia);
- abbassare la temperatura raffreddando (per esempio utilizzando dell'acqua);
- togliere l'ossigeno (per esempio soffocando con coperte o estintori).

PREVENZIONE

Un incendio può causare gravi danni alle cose ed alle persone. Gli interventi di emergenza per eliminare un incendio sono altrettanto pericolosi.

- Il miglior modo per combattere un incendio è sempre quello di evitarlo.



È QUINDI BUONA NORMA SEGUIRE LE SEGUENTI REGOLE:

- NON FUMARE né usare fiamme libere di alcun tipo dove vi è pericolo di incendio;
- disporre i materiali facilmente infiammabili lontani da ogni possibile fonte di calore;
- gettare i fiammiferi e i mozziconi di sigaretta negli appositi cestini solo DOPO essersi ATTENTAMENTE assicurati che siano spenti;
- negli ambienti di lavoro è fatto divieto di fumare;
- tenere in ordine e adeguatamente puliti i locali di lavoro eliminando subito possibili cause di incendio;
- NON usare prese multiple e NON sovraccaricare le prese di corrente;
- NON lasciare inserite nelle prese caricabatterie dei telefonini incustodite;
- spegnere le apparecchiature (computers, macchine...) al termine della giornata;
- segnalare sempre tempestivamente il cattivo stato di impianti ed apparecchiature elettriche o di prese di corrente;
- usare in modo corretto stufe elettriche: assicuratevi che siano sempre sottoposte a manutenzione;
- effettuare al ricarica delle batterie dei muletti in luoghi adeguatamente ventilati.



FORME, COLORE E SIGNIFICATO DEI SEGNALI

I segnali di avvertimento vengono distinti per colore, disegno, forma e dimensione. A ognuno di essi viene associata una determinata classe di avvertimenti e la distanza dal luogo della segnalazione in cui devono essere allocati, in conformità all'allegato 1 del D.Lgs 493/96. Di seguito vengono proposti alcuni dei segnali più utilizzati sui luoghi di lavoro e non solo.



Cartelli di divieto: forma rotonda; pittogramma nero su fondo bianco; banda rossa verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo con una inclinazione di 45°, rosso (il rosso deve coprire almeno il 35% del cartello)



Cartelli di prescrizione: forma rotonda; pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)



Cartelli di avvertimento: forma triangolare; pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)



Cartelli di salvataggio: forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)



Cartelli antincendio: forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)

CARTELLI DI DIVIETO



Vietato Fumare



Vietato usare
fiamme libere



Vietato
ai pedoni



Divieto di
spegnere con
acqua



Acqua
non potabile



Vietato ai carrelli
di movimentazione



Non toccare



Divieto di accesso
alle persone non
autorizzate

CARTELLI DI PRESCRIZIONE



Protezione
obbligatoria
occhi



Casco di
protezione
obbligatorio



Calzature
di sicurezza
obbligatorie



Guanti di
protezione
obbligatori



Protezione
individuale
obbligatoria
contro le cadute



Passaggio
obbligatorio
per i pedoni



Protezione
obbligatoria
dell'udito



Protezione
obbligatoria
vie respiratorie



Protezione
obbligatoria
per il corpo



Protezione
obbligatoria
per il viso

CARTELLI DI AVVERTIMENTO



Materiale infiammabile
o alta temperatura (*)



Materiale esplosivo



Sostanze velenose



Sostanze corrosive



Materiali radioattivi



Carichi sospesi



Carrelli in
movimentazione



Tensione elettrica
pericolosa



Pericolo generico



Raggi laser



Materiale
comburente



Radiazioni
non ionizzanti



Campo magnetico
intenso



Pericolo di
inciampo



Caduta con
dislivello



Rischio biologico




Bassa temperatura



Sostanze nocive
o irritanti

CARTELLI DI SALVATAGGIO



Direzione da seguire- Persorso- Uscite di emergenza



Pronto soccorso



Telefono per salvataggio e pronto soccorso



Barella



Doccia di sicurezza



Lavaggio degli occhi

CARTELLI ANTINCENDIO



Telefono per interventi antincendio



Lancia antincendio



Scala



Estintore



Direzione da seguire

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE: COSA FARE?

COSA DEVE FARE IL LAVORATORE IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO:

- informare immediatamente il datore di lavoro;
- in caso di malattia professionale informare il datore di lavoro entro 15 giorni.

Cosa deve fare il datore di lavoro:

- avuta notizia dell'evento, inviare all'INAIL, entro 2 giorni in caso di infortunio e 5 in caso di malattia professionale, la denuncia di infortunio o di malattia professionale, compilando gli appositi moduli forniti dall'INAIL;
- se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegramma entro 24 ore dall'evento.

COMPITI DELL' INAIL

L'assicurazione INAIL è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni sull' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (T.U. n. 1124/65), nel Decreto legislativo n. 38/2000 e da disposizioni speciali (lavoratori domestici, casalinghe, medici radiologi, ecc.).

Nel Testo Unico e nel Decreto legislativo n. 38/2000 sono specificati i soggetti che devono essere assicurati e gli infortuni e le malattie per i quali viene riconosciuta la causa lavorativa.

L'INAIL tutela anche i lavoratori che si infortunano durante il viaggio di andata e ritorno dal luogo di lavoro (infortunio in itinere).

Sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (qualunque sia il settore lavorativo in cui operano) coloro che lavorano alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche, privati o enti pubblici.

Salute e sicurezza sul lavoro sono un diritto fondamentale: datori di lavoro e lavoratori sono corresponsabili della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

GLOSSARIO

AGENTE CHIMICO Qualsiasi elemento o composto chimico, da solo o in miscugli con altri, presente in natura oppure ottenuto artificialmente.

CARTELLO Segnale di diversa forma geometrica, colore o simbolo che fornisce una precisa indicazione la cui visibilità è sufficientemente garantita.

COMUNICAZIONE VERBALE E GESTUALE La comunicazione verbale è qualsiasi messaggio con impiego di voce umana. La segnalazione gestuale è l'insieme dei movimenti delle braccia e della mani, secondo forme convenzionali, per guidare i lavoratori che effettuano manovre rischiose o pericolose.

DANNO Qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo umano, di sue parti o funzioni.

DATORE DI LAVORO È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. In generale, si identifica come colui che ha la responsabilità dell'organizzazione in cui il lavoratore presta la sua opera o come colui che detiene i poteri decisionali e di spesa dell'organizzazione stessa.

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) Qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

INCIDENTE DOMESTICO Secondo la definizione data dall'Istituto nazionale di statistica nelle indagini multiscopo, l'infortunio di tipo domestico è un incidente che presenta determinate caratteristiche: comporta la compromissione temporanea o definitiva delle condizioni di salute di una persona a causa di lesioni di vario tipo; si verifica indipendentemente dalla volontà umana; si verifica in un'abitazione e nelle sue eventuali estensioni esterne (balconi, giardino, garage, cantina, scala ecc).

LAVORATORE Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa, con un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo per apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

LUOGO DI LAVORO Qualsiasi luogo destinato a ospitare posti di lavoro, posto all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o qualsiasi altro luogo di pertinenza dell'azienda accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

MEDICO COMPETENTE È un medico con specializzazione in medicina del lavoro che collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione per una corretta organizzazione dell'azienda.

OPERE PROVVISORIALI Con opera provvisoria, si intende in edilizia una struttura o un manufatto, dalla durata temporanea, che non farà parte della struttura dell'opera compiuta. Sono opere provvisorie quelle destinate alla sicurezza collettiva dei lavoratori sui cantieri edili.

PERICOLO E' la proprietà di un determinato fattore o agente di causare danni.

PREVENZIONE Il complesso delle disposizioni o delle disposizioni necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

RISCHIO È la probabilità del raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni d'impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

SEGNALE ACUSTICO E LUMINOSO Il segnale acustico è un segnale sonoro emesso da apposito dispositivo senza impiego di voce umana. Il segnale luminoso è quello emesso da un dispositivo di materiale trasparente illuminato dall'interno o dal retro, in modo da apparire esso stesso come luminoso.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) È l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati alla prevenzione e protezione dei rischi professionali all'interno dell'azienda.

VALORE LIMITE DI SOGLIA (Threshold Limit Values – TLV) È la concentrazione di una sostanza nell'aria al di sotto della quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente, giorno per giorno, senza effetti negativi per la salute. I TLV possono essere espressi in ppm (parti per milione) o in mg/mc.


VALUTAZIONE DEI RISCHI È la valutazione globale e documentata di tutti i possibili rischi per il lavoratore sul luogo di lavoro. È finalizzata a elaborare misure adeguate per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoratore.

Note: _____

Note: _____

Note: _____

Note: _____



COLLANA SICUREZZA

- n 1: ALCOL IN AZIENDA** edizione ottobre 2009
prima ristampa: dicembre 2009 - seconda ristampa: aprile 2011
- n 2: TOSSICODIPENDENZA IN AZIENDA** edizione novembre 2009
prima ristampa: dicembre 2009 - seconda ristampa: febbraio 2010
terza ristampa: ottobre 2010 - quarta ristampa: aprile 2011
- n 3: CADUTE DALL'ALTO NEI LAVORI IN QUOTA** edizione febbraio 2010
prima ristampa: dicembre 2010 - seconda ristampa: aprile 2011
- n 4: SOLLEVAMENTO MANUALE DEI CARICHI** edizione giugno 2010
prima ristampa: aprile 2011
- n 5: DERMATITI: USA LA TESTA, CURA LE MANI** edizione ottobre 2010
prima ristampa: aprile 2011
- n 6: FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO** edizione novembre 2010
prima ristampa: aprile 2011
- n 7: MOVIMENTAZIONE CON CARRELLO ELEVATORE: IL MULETTO**
edizione dicembre 2010
prima ristampa: aprile 2011 - seconda ristampa: maggio 2012
- n 8: IL PREPOSTO: RUOLO, OBBLIGHI E FORMAZIONE**
edizione agosto 2011
prima ristampa: maggio 2012 - seconda ristampa: maggio 2013
- n 9: I NUOVI SIMBOLI PER I PRODOTTI CHIMICI** edizione ottobre 2011
prima ristampa: novembre 2012
- n 10: SETTORE ACCONCIATURA: CENNI SUI RISCHI PROFESSIONALI**
edizione dicembre 2011
prima ristampa: novembre 2012
- n 11: LUOGHI CONFINATI**
edizione dicembre 2011
- n 12: INTRODUZIONE A UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LE IMPRESE ARTIGIANE**
edizione dicembre 2011
prima ristampa: novembre 2012
- n 13: PRINCIPI DI SICUREZZA SUL LAVORO - Manuale introduttivo ad uso dei lavoratori**
edizione luglio 2012
prima ristampa: novembre 2012 - seconda ristampa: maggio 2013
terza ristampa: ottobre 2013 - quarta ristampa: aprile 2015
quinta ristampa: aprile 2016 - sesta ristampa: maggio 2017
settima ristampa: aprile 2018 - ottava ristampa marzo 2019

EBAT

Ente Bilaterale Artigianato Trentino

38122 TRENTO - Via S. Daniele Comboni, 13

tel. 0461.420681 - www.ebat.tn.it

e-mail: segreteria@ebat.tn.it - osa@ebat.tn.it -

formazione.sicurezza@ebat.tn.it